



Astea S.p.A.

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/06/2014.

INDICE

ARTICOLO 1 – Costituzione dell’Organismo	3
ARTICOLO 2 – Caratteristiche dell’Organismo	3
ARTICOLO 3 – Funzioni e poteri dell’Organismo	4
ARTICOLO 4 – Composizione e nomina dell’Organismo	7
ARTICOLO 5 – Durata del mandato	7
ARTICOLO 6 – Revoca, decadenza e rinuncia al mandato	7
ARTICOLO 7 – Segnalazioni di violazioni del Modello	9
ARTICOLO 8 – Pubblicità delle iniziative e comunicazioni all’Organismo	9
ARTICOLO 9 – Segreteria dell’Organismo	10
ARTICOLO 10 – Raccolta e archiviazione delle informazioni.....	10
ARTICOLO 11 – Obblighi di riservatezza.....	11
ARTICOLO 12 – Reporting verso il Vertice Aziendale	11
ARTICOLO 13 – Rapporti con i soggetti esterni	13
ARTICOLO 14 – Rapporti con le Pubbliche Autorità	13
ARTICOLO 15 – Modifiche al Regolamento	14

ARTICOLO 1 – Costituzione dell’Organismo

- 1.1 L’Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo”) di Astea S.p.A. (di seguito “Società”) è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2014, in attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 (di seguito “Modello”) approvato dalla stessa Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.
- 1.2 Il presente regolamento è predisposto dall’Organismo al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo stesso, regolando lo svolgimento delle attività indispensabili per l’adempimento dei compiti demandatigli dal Modello.
- 1.3 I principi generali relativi all’Organismo sono fissati nel Capitolo 5 della Parte Generale del Modello e qui si richiamano al fine di esporre le integrazioni stabilite.

ARTICOLO 2 – Caratteristiche dell’Organismo

- 2.1 L’Organismo deve essere definito in modo da rispondere alle caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. In particolare:
- i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono l’inserimento dell’Organismo *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* dell’Organismo al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo all’Organismo, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
 - il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l’attività di Organismo di Vigilanza;
 - la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione

del Modello, particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

2.2 L'Organismo avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, della quale lo stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 3 – Funzioni e poteri dell'Organismo

3.1 L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/01, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative.

3.2 A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono affidati in concreto i compiti operativi di:

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/01, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire

la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/01, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste al Capitolo 7 del Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/01;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/01, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

3.3 L'Organismo di Vigilanza può delegare funzioni istruttorie anche a consulenti esterni, i quali riferiranno allo stesso secondo i protocolli e le modalità concordate.

3.4 Per svolgere al meglio le sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza limiti e condizioni, alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, predisponendo laddove necessario anche appositi “canali informativi”. Tutti gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti della Società devono garantire piena collaborazione all'Organismo, in conformità alle disposizioni previste dai protocolli aziendali e alle richieste formulate.

ARTICOLO 4 – Composizione e nomina dell’Organismo

- 4.1 In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/01 e alla luce delle su esposte indicazioni, la Società ha identificato il proprio Organismo in un organo monocratico.
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dell’Organismo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 4.3 La nomina nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.
- 4.4 L’Organismo può essere nominato sia tra soggetti interni sia tra soggetti esterni alla Società e in ogni caso non è soggetto, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
- 4.5 I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento dei compiti propri dell’Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 5 – Durata del mandato

- 5.1 L’Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e decade alla data di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l’ha nominato, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina di nuovi rappresentanti dello stesso.

ARTICOLO 6 – Revoca, decadenza e rinuncia al mandato

- 6.1 L’Organismo di Vigilanza può essere revocato soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa delle Società, mediante

un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale. Per "giusta causa" di revoca potrà intendersi a titolo esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa informativa semestrale o annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo articolo 12;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

6.3 Il venire meno dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità di cui all'art. 4.3, così come il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza (di cui all'art. 11), comporta la decadenza automatica dell'Organismo dall'ufficio.

6.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o decadenza dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui ricorra o sopravvenga una causa di revoca e/o ineleggibilità dell'Organismo, in attesa della relativa decisione può disporre la sospensione cautelare.

ARTICOLO 7 – Segnalazioni di violazioni del Modello

7.1 L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti che possono determinare una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01.

7.2 A tal fine devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

7.3 L'Organismo può disporre la convocazione del segnalatore e/o della persona interessata dalla segnalazione.

7.4 L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

7.5 L'Organismo, vagliata la segnalazione, trasmette una nota con le sue osservazioni agli organi deputati all'irrogazione delle eventuali sanzioni.

ARTICOLO 8 – Pubblicità delle iniziative e comunicazioni all'Organismo

8.1 L'Organismo comunica le proprie iniziative e informative con i mezzi ritenuti più idonei, al quale potranno anche essere veicolate richieste di chiarimenti o proposte da parte di tutti coloro che lavorano in Astea S.p.A.

ARTICOLO 9 – Segreteria dell’Organismo

9.1 Le funzioni di Segreteria sono svolte da un soggetto identificato dall’Amministratore Delegato all’interno della struttura aziendale: per le funzioni di Segreteria la Società potrà avvalersi, se necessario, anche di consulenti esterni.

9.2 La Segreteria provvede alla verbalizzazione delle decisioni assunte dall’Organismo di Vigilanza e cura la conservazione dei relativi verbali, sottoscritti dall’Organismo.

9.3 I verbali opportunamente sottoscritti vengono conservati nell’archivio predisposto a norma dell’art. 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 10 – Raccolta e archiviazione delle informazioni

10.1 L’Organismo di Vigilanza raccoglie e conserva in apposito archivio tenuto dalla Segreteria Tecnica, per un periodo di 10 anni, ogni informazione, segnalazione e report previsti dal Modello, quali a titolo esemplificativo:

- i rapporti verso il vertice aziendale;
- le segnalazioni dei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Business Partner riguardanti eventi che potrebbero generare responsabilità di Astea S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/01;
- i rapporti dei responsabili di funzioni aziendali, nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere elementi di criticità rispetto all’osservanza delle norme del d.lgs. 231/01;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui sopra;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero a provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le

relative motivazioni;

- la documentazione che avrà ritenuto di acquisire, in occasione di controlli e verifiche mirate.

ARTICOLO 11 – Obblighi di riservatezza

11.1 L'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Organismo assicura la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui viene in possesso o a conoscenza, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 3, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

11.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

11.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dell'Organismo.

11.5 Sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di questo articolo anche soggetti esterni eventualmente nominati in base all'articolo 13.

ARTICOLO 12 – Reporting verso il Vertice Aziendale

12.1 Dal un punto di vista funzionale, l'Organismo di Vigilanza riporta all'Amministratore Delegato.

12.2 L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica almeno semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio Sindacale.

12.3 Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

12.4 L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ii) con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- iii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

12.5 Ogni qualvolta l'Organismo ritenga opportuno informare il Consiglio di Amministrazione, ne dà comunicazione alle funzioni competenti affinché se ne dia atto nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 – Rapporti con i soggetti esterni

- 13.1 L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.
- 13.2 Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato a consulenti esterni o professionisti specialistici nell'ambito giuridico, contabile ed organizzativo, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino i consulenti al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'attività.
- 13.3 In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesti di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal presente regolamento.

ARTICOLO 14 – Rapporti con le Pubbliche Autorità

- 14.1 In caso di accertamenti e ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine o altre Autorità Pubbliche, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente avvisato da coloro che in Società sono delegati ad assistere a tali operazioni di verifica.
- 14.2 L'Organismo potrà, laddove lo ritenga opportuno, chiedere alle funzioni competenti di trasmettergli un'informativa sulle attività ispettive svoltesi ed l'eventuale documentazione rilevante.

ARTICOLO 15 – Modifiche al Regolamento

15.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organismo di Vigilanza.